



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

31[^] Seduta

Lunedì 25 settembre 2023

Deliberazione n. 221 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, gli undici articoli, che sono approvati, pone in votazione la proposta di legge n. 209/12[^] nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 16, astenuti 6 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 26 settembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 221 del 25 settembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2023, N. 22

(NORME IN MATERIA DI AREE PROTETTE E SISTEMA REGIONALE

DELLA BIODIVERSITÀ)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 2023.

Reggio Calabria, 26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare la legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

L'intervento normativo prevede l'introduzione, nel nuovo impianto della legge regionale n. 22/2023, della possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori.

Inoltre, al verificarsi dei casi sopra richiamati, si prevede, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente. Ai fini retributivi, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.

La presente legge consta di undici articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 7 della l.r. 22/2023.

L'articolo 2 integra gli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023.

L'articolo 3 integra l'articolo 32 della l.r. n. 22/2023, mentre l'articolo 4 integra l'articolo 48 della l.r. 22/2023.

Gli articoli 5 e 6 integrano rispettivamente gli articoli 59 e 65 della l.r. 22/2023.

L'articolo 7 modifica l'articolo 68 della l.r. 22/2023.

L'articolo 8 modifica l'articolo 79 della l.r. 22/2023.

L'articolo 9 reca modifiche a disposizioni varie della l.r. 22/2023.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 11, da ultimo, disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario



Consiglio regionale della Calabria

Straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.

La legge in oggetto non comporta oneri finanziari in quanto le risorse destinate al sistema regionale delle aree protette e della biodiversità sono definite nei limiti pertinenti di bilancio regionale, senza ulteriori oneri a carico della Regione e comunque sono imputabili direttamente al bilancio dell'Ente commissariato.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che la somma riconosciuta al Commissario quale compenso per la sua attività professionale è a carico del bilancio dell'Ente, e in ogni caso è compensata da quella spettante al Presidente del Parco che contemporaneamente viene destituito dal suo incarico.	//	//	0,00 €
4	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

5	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
7	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
8	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
9	Dal presente articolo, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
10	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
11	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 22/2023)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è sostituita dalla seguente: “g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;”.

Art. 2

(Integrazione degli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 32 della l.r. 22/2023)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 22/2023 sono aggiunti i seguenti:

“3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.

5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 48 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”.

Art. 5

(Integrazione dell'articolo 59 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente”.

Art. 6

(Integrazione dell'articolo 65 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 22/2023 sono inserite le seguenti parole: “nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 68 della l.r. 22/2023)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 22/2023 le parole: “ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 8

(Modifica dell'articolo 79 della l.r. 22/2023)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 22/2023 è sostituita dalla seguente: "i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità."

Art. 9

(Modifiche di disposizioni varie della l.r. 22/2023)

1. La parola "università", ovunque ricorrente agli articoli 2, comma 4, 18, comma 2, 33, comma 5, e 42, comma 1, della l.r. 22/2023, è sostituita dalle seguenti parole: "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

2. Agli articoli 58, 59 e 60 della l.r. 22/2023, ogni qualvolta è richiamato l'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunque formulata, sono inserite le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.